

(N. 2539)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENCO, GIUNTOLI Graziuccia e DE MICHELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1967

Norme integrative della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relative al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 febbraio 1963, n. 81, che recava modificazioni ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono stati riordinati e revisionati i ruoli organici del personale della stessa Azienda, secondo le esigenze dei servizi che da tempo si erano verificate, senza prevedere fra l'altro, gli adeguati sviluppi e le aspettative di carriera cui il personale avrebbe avuto diritto.

Infatti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici svolge una complessa attività di carattere prettamente industriale con la gestione del servizio interurbano a grande distanza e di quella internazionale, oltre ad assolvere i compiti propri statali di controllo dei servizi dati in concessione. Tale complessa attività ha assunto nel tempo dimensioni ragguardevoli in seguito alla accresciuta diffusione dell'uso del telefono ed alla conseguente introduzione di numerosi e complessi impianti tecnici nel campo delle telecomunicazioni.

Non occorre soffermarsi a dimostrare che l'accennata attività sia stata necessariamente

svolta per lunghissimi anni da personale altamente qualificato e che nel tempo ha acquisito nei vari campi una lunga esperienza. Perciò resta ora da risolvere il problema della progressione nelle carriere di detto personale, il quale, stante le vigenti disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è costretto ad attendere la maturazione delle anzianità richieste per conseguire le promozioni alle qualifiche intermedie ad affrontare i relativi esami, scritti ed orali, di tipo tradizionale e scolastico, esami che male si concigliano con la peculiarità delle mansioni che lo stesso personale ha svolto per lunghi anni e continuerà a svolgere anche dopo aver superato i detti esami. Valga per tutti l'esempio della operatrice di commutazione che è chiamata a svolgere le stesse mansioni dall'inizio al vertice della carriera, con prestazioni che col tempo possono ritenersi migliorate dal punto di vista qualitativo e quantitativo, per cui la promozione alla qualifica intermedia della carriera deve, a ragione, ritenersi più una progressione economica che un vero e proprio avanzamento.

Al riguardo, infatti, occorre rammentare che notevoli disparità di trattamento ai fini dell'avanzamento alle qualifiche intermedie delle carriere di concetto ed esecutive, si sono determinate in dipendenza alle disposizioni transitorie contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e n. 16, e in tutte le altre successive norme riferite a particolari categorie di dipendenti pubblici, emanate anche nel corso della presente legislatura, come le leggi 15 febbraio 1967, n. 40, che riguarda il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e 27 luglio 1967, n. 662, che riguarda il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione.

D'altro canto, per quanto riguarda il personale della carriera ausiliaria, con maggiore evidenza si appalesa la necessità del presente disegno di legge. Trattasi di personale qualificato le cui mansioni comportano fra l'altro, la conoscenza di discipline tecniche in materia di costruzione e di manutenzione di impianti telefonici per cui giustificano distinti criteri di avanzamento da quelli previsti dalle norme vigenti che sono proprie e riflettono le mansioni tipiche del personale delle carriere ausiliarie della pubblica Amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni e tenuto soprattutto conto della natura e delle caratteristiche di autonomia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sarebbe pertanto iniquo non estendere al personale da essa dipendente un trattamento goduto da altri pubblici dipendenti che si trovano sostanzialmente nelle stesse condizioni.

Per quanto concerne il conferimento delle promozioni in soprannumero, a parte ogni riferimento al parallelismo con altre Amministrazioni, c'è da tener presente che per effetto di precise norme di legge (articolo 45 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 e articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376), gli inquadramenti nelle qualifiche iniziali di quasi tutte le tabelle dei ruoli organici del personale dell'Azienda telefonica di Stato, sono già avvenuti in soprannumero per cui oggi si rende più necessaria la previsione di uno sviluppo di carriera cui, comunque, i predetti impiegati hanno diritto.

Infine è superfluo ricordare che questa iniziativa non comporta ampliamenti o modifiche di organici o di trattamenti economici contemplati dalle leggi vigenti, ma serve soltanto a stabilire le modalità di promozione ad uno dei coefficienti previsti negli organici in vigore e nel limite della dotazione organica complessiva — compresi i soprannumeri — di ogni signola tabella.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le promozioni alle qualifiche di Direttore di sezione, di 1° Segretario o equiparato, di 1° Ufficiale telefonico, di Capo centrale o equiparato, di 1° Aiuto contabile, di Agente telefonico di 1^a classe, di Agente tecnico di 1^a classe o di Commesso, nei ruoli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui, rispettivamente, alle tabelle *B, C, E, F, H, I, M, N, P, Q*, dell'allegato 1 della legge 18 febbraio 1963, numero 81, limitatamente fino al 31 dicembre 1970, si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo.

Art. 2.

Agli scrutini di cui al precedente articolo sono ammessi:

per le promozioni alla qualifica di Direttore di sezione, gli impiegati che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno sei anni di servizio nella carriera;

per le promozioni alle qualifiche di 1° Segretario o equiparato, gli impiegati che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno sei anni di servizio nella carriera;

per le promozioni alle qualifiche di 1° Ufficiale telefonico, di Capo centrale o equiparato, di 1° Aiuto contabile, gli impiegati che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno sei anni di servizio nella carriera;

per la promozione alle qualifiche di Agente telefonico di 1^a classe, di Agente tecnico di 1^a classe e di Commesso, gli impiegati che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno sei anni di servizio di ruolo.

Art. 3.

Le promozioni di cui al precedente articolo 1, sono conferite anche in soprannumero ed i relativi posti saranno riassorbiti dalle

vacanze che risulteranno nelle singole tabelle per qualunque causa. Fino al totale assorbimento dei posti in soprannumero, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali delle relative tabelle.

Art. 4.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di 1° Ufficiale telefonico nel ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici o che verranno promossi alla detta qualifica, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e che almeno da due anni abbiano esercitato le mansioni di Assistente di commutazione, possono essere inquadrati a domanda, anche in soprannumero, nel ruolo organico della carriera esecutiva dei Capi turno e degli Assistenti di commutazione di cui alla tabella G dell'allegato 1 della citata legge 18 febbraio 1963, n. 81, con la qualifica di Assistente di commutazione riportando l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 21 della richiamata legge n. 81.

Per i posti conferiti in soprannumero per effetto del primo comma del presente articolo nel detto ruolo dei Capi turno e degli Assistenti di commutazione, vengono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo organico degli Ufficiali telefonici.

Art. 5.

Gli impiegati risultati idonei nei concorsi di cui all'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto amministrativa e tecnica del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, conseguono la nomina dalla data di entrata in vigore della presente legge nei predetti ruoli nel limite dei posti vacanti alla stessa data o da quelle successive riferite ai posti che si renderanno vacanti nel periodo di cinque anni.

Gli impiegati risultati idonei nei concorsi di cui all'articolo 59 della legge 18 febbraio

1963, n. 81, per la promozione a 1° Ufficiale telefonico, a Capo centrale o equiparato e a 1° Aiuto contabile, conseguono la promozione alle predette qualifiche in soprannumero con decorrenza giuridica ed economica dalle rispettive date da cui hanno avuto effetto le promozioni dei vincitori degli ultimi concorsi espletati in applicazione del predetto articolo 59. Alla stessa decorrenza sono riportate le promozioni alla qualifica di 1° Ufficiale telefonico e di Capo centrale o equiparato e di 1° Aiuto contabile conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge dagli impiegati trovantisi nelle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 6.

Le promozioni previste nel precedente articolo 1 della presente legge decorrono, a tutti gli effetti, dalla data di maturazione della anzianità per essere ammessi ai relativi scrutini, ed in ogni caso non possono avere effetto anteriore a quello delle promozioni degli impiegati che precedono.

Art. 7.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano da almeno sei anni la qualifica di Direttore di divisione, di Direttore capo di ufficio interurbano, di Assistente di commutazione, di 1° Ufficiale telefonico, di Capo centrale, di 1° Aiuto contabile, conseguono la promozione, anche in soprannumero, alla qualifica superiore della carriera di appartenenza, nel limite del 50 per cento della somma dei posti che risultino nella dotazione organica delle due qualifiche al vertice nella tabella relativa cui si riferisce la promozione, intendendosi per la carriera direttiva qualifiche al vertice quelle di Ispettore generale e di Direttore di divisione.

Per i posti occupati a seguito delle promozioni conferite in soprannumero ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.